

A: COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.

Da: Dott. Giampiero Sammartini

Data: 29/04/2009

Oggetto: INFORMATIVA NOVITA' FISCALI IN MATERIA DI
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ATTIVITA DI CONTROLLO ANTI ABUSO DEI REGIMI AGEVOLATIVI

Mi corre l'obbligo di evidenziare una crescente attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria verso gli enti associativi, tra i quali numerosi sono quelli sportivi dilettantistici, in particolare dal punto di vista della ricerca di eventuali abusi nell'utilizzo di regimi fiscali agevolativi.

1. Innanzitutto, l'art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire maggiori controlli, ha introdotto per gli enti privati di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'efficacia di tale onere dipende dall'approvazione dell'apposito modello con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale verranno pure fissati i termini e le modalità per l'assolvimento dell'obbligo, che alla data odierna non è ancora stato emanato.

La recente Circolare Ministeriale n. 12/E del 9 aprile 2009 ha ribadito i requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell'art. 148 del TUIR, ai fini delle imposte dirette, e dell'art. 4 del DPR n. 633/72, ai fini IVA, nonché chiarito quali siano i soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

Saranno, quindi, obbligate alla presentazione, esclusivamente per via telematica, tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi. A queste si aggiungono tutte le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Al contrario, gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che non svolgono attività commerciale, sono stati esonerati da tale obbligo di comunicazione, fermo restando il potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria.

2. Inoltre, proprio con riguardo ai poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e alle istruzioni diramate per l'anno 2009 dalla Direzione centrale per l'accertamento, allego estratto della Circolare Ministeriale n. 13/E del 9 aprile 2009, dal quale si evidenziano le indicazioni operative relative agli enti non commerciali e alle persone fisiche, che ritengo di maggiore interesse.
3. Infine, ricordo che con provvedimento 11 febbraio 2009, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 febbraio 2009, è stata aggiornata la tabella degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito (c.d. redditometro), utilizzati per l'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche.

I nuovi indicatori per le persone fisiche che hanno la disponibilità di cavalli sono:

	importo unitario	coeff.	importo massimo
Cavalli mantenuti in proprio:			
- cavalli da corsa	€ 7.260,35	7	€ 50.822,45
- cavalli da equitazione	€ 4.840,23	6	€ 29.041,38
Cavalli a pensione:			
- cavalli da corsa	€ 14.520,70	7	€ 101.644,90
- cavalli da equitazione	€ 8.067,00	6	€ 48.402,00

Gli importi di cui sopra sono soggetti a riduzione proporzionale nel caso di proprietà o compartecipazione alle spese, nonché disponibilità per periodi inferiori all'anno solare.

* * *

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Dott. Giampiero Sammartini

All.to estratto C.M. 09/04/09 n. 13/E.